

UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCO

Statuto della Associazione

(approvato dal Consiglio Direttivo del 22 maggio 2007)

TITOLO I

L'Unione in generale

ARTICOLO 1

Costituzione

Si costituisce fra i dottori Commercialisti che aderiscono al presente Statuto una Associazione denominata "UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI COINTABILI DI LECCO"

ARTICOLO 2

Scopo

L'Unione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia e di solidarietà; di studiare i problemi della categoria; di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione; di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario; di promuovere ogni iniziativa che tenda a valorizzare la professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

ARTICOLO 3

Durata

L'Unione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4

Sede

L'Unione ha la propria sede presso lo Studio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell'Organo Esecutivo, che in questa associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

Adesione all'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'Unione aderisce all'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili accettandone finalità disposizioni e direttive nella più completa salvaguardia della propria autonomia. Nei confronti dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili l'Unione svolge attivamente una funzione propositiva e ne segue costantemente l'indirizzo coordinatore.

ARTICOLO 6

Svolgimento della attività

L'Unione svolgerà la propria attività principalmente, ma non esclusivamente, con:

- a. le riunioni o le assemblee generali;
- b. la realizzazione dei progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati;
- c. la promozione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi diretti a facilitare l'esercizio della professione;
- d. l'organizzazione di corsi e conferenze;
- e. il bando di borse di studio e concorsi.

Le iniziative con specifico carattere sindacale e di categoria aventi interesse generale e valenza nazionale per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili vengono proposte all'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ad essa demandate.

TITOLO II

I soci dell'Unione

ARTICOLO 7

Soci dell'Unione

Dell'Unione possono far parte i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'Albo nonché gli iscritti al Registro dei Praticanti tenuti dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione del tribunale di LECCO. Possono far parte dell'Unione anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed i praticanti che, benché iscritti all'Albo od al Registro dei Praticanti tenuti da Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili diversi da quello per la circoscrizione del tribunale di LECCO, esercitino abitualmente e prevalentemente la propria attività nell'ambito di tale circoscrizione ed a condizione che non siano iscritti ad altra Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'Unione comprende soci effettivi, soci aderenti, soci praticanti e soci onorari, i quali tutti all'atto dell'iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.

Sono soci effettivi i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto gli anni quarantatre.

Sono soci aderenti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che hanno superato i limiti di età per essere considerati soci effettivi.

Sono soci praticanti gli iscritti al Registro dei Praticanti tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Al momento dell'iscrizione all'Albo il socio praticante diventa di diritto socio aderente o socio effettivo, a seconda che abbia o non abbia compiuto i quarantatre anni di età.

Con delibera dell'assemblea possono essere nominati quali soci onorari, a condizione che non rivestano la qualifica di socio effettivo, coloro che si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

ARTICOLO 8

Intrasmissibilità della qualifica di socio

La qualifica di socio è personale e non si può trasmettere ad alcun titolo.

ARTICOLO 9

Quota annuale

I soci effettivi, aderenti e praticanti pagano una quota annuale che sarà fissata dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata. La quota annuale non è trasmissibile né rimborsabile.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

Perdono di diritto la qualifica di socio effettivo ed aderente i soci che daranno le dimissioni ovvero quelli che hanno perso in via definitiva i requisiti per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; la perdita della qualifica di socio praticante si verifica a seguito di dimissioni oppure con la cancellazione dal Registro dei Praticanti.

Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale nell'anno o comunque entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà in casi gravi, quali a titolo meramente esemplificativo comportamenti lesivi dell'Unione o della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, deliberare l'espulsione del socio. L'interessato dovrà essere previamente convocato per avere la possibilità di giustificarsi in relazione agli addebiti contestati.

La decisione del Consiglio Direttivo sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e questi potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 11

Sospensione

L'adozione di provvedimenti disciplinari passati ingiudicato da parte degli Ordini di appartenenza che comportano la sospensione dall'esercizio della professione o comunque dell'iscrizione all'Albo o al Registro dei Praticanti comporta la sospensione per il medesimo periodo della possibilità di esercitare i diritti derivanti dalla qualifica di socio e dalle cariche elettive eventualmente ricoperte. Tuttavia, per i soci che ricoprono cariche elettive, la sospensione per un periodo maggiore di sei mesi comporta la decadenza dalla carica. Se la sospensione riguarda la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si applica quanto previsto dall'articolo 14, quinto comma, ultimo periodo, per il caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Organi dell'Unione

ARTICOLO 12

Gli organi dell'Unione

Gli organi preposti al funzionamento dell'Unione sono:

- a. l'Assemblea generale dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 13

L'Assemblea generale

L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta da inviare, anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione; l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, e l'ora stabiliti per l'Assemblea e l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale, e potrà inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali purché iscritti da almeno due mesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza anche del Vice Presidente la riunione è presieduta da uno degli intervenuti designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ne accerta la validità costitutiva.

L'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

L'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto; i soci non possono farsi rappresentare. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo l'Assemblea può essere riconvocata ed è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'indicazione del luogo della data e dell'ora per la seconda convocazione può essere contenuta nel medesimo avviso che convoca la prima ri-

nione.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea approva il rendiconto annuale, nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere contestate, entro i cinque giorni successivi alla data in cui sono state adottate, con istanza scritta e motivata indirizzata al Presidente del Collegio dei Proviviri che deciderà ai sensi dell'articolo 19 e riferirà al Presidente del Consiglio Direttivo anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo

L'Unione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 a 11 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero; possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo unicamente i soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni; alla scadenza del triennio i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

I componenti del Consiglio Direttivo rimarranno in carica per tutta la durata del mandato anche nel caso di compimento del quarantatreesimo anno di età, conservando la qualifica di socio effettivo nonché tutti i diritti ed obblighi corrispondenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Qualora venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, quest'ultimo potrà provvedere alla sua sostituzione per cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nel corso della prima Assemblea utile; il nuovo Consigliere decadrà con quelli già in carica. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si considera decaduto ed il Presidente del Collegio dei Proviviri deve senza indugio convocare l'Assemblea generale affinché provveda a nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Responsabile della Commissione di Studio, se istituita.

ARTICOLO 15

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Unione, salve le limitazioni derivanti dalla legge o dallo Statuto sociale.

Il Consiglio direttivo è l'unico organo che autorizza le spese.

Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio che dovrà essere annualmente approvato dall'assemblea.

Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli associati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Unione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo e, nei casi di particolare urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

La rappresentanza dell'Unione può essere conferita con delibera del Consiglio Direttivo ad uno o più soci effettivi, con riferimento a circostanza specifiche e limitate.

Il Tesoriere ha la rappresentanza dell'Unione davanti all'Amministrazione finanziaria ed alla Pubblica amministrazione in generale per l'espletamento di pratiche, formalità ed adempimenti di carattere amministrativo e tributario; egli può inoltre firmare le dichiarazioni da rendere ai fini fiscali. Il Tesoriere è delegato ad incassare le somme dovute all'Unione a qualsiasi titolo, all'effettuazione dei pagamenti e ad intrattenere i

rapporti bancari sui conti correnti intestati all'Unione, curando altresì tutti gli adempimenti necessari alla loro apertura e/o chiusura preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo. La decisione di operare allo scoperto deve essere previamente autorizzata dal Consiglio direttivo, che ne fissa modalità e limiti.

ARTICOLO 16

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due componenti e comunque almeno sei volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente; qualora manchi anche quest'ultimo la presidenza è assunta dal più anziano di età fra i Consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà dei membri del Consiglio Direttivo più uno ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consigliere che nel corso di un esercizio sociale, senza giustificato motivo, non parteciperà a tre riunioni del Consiglio Direttivo decadrà da suo ufficio.

ARTICOLO 17

Il Rappresentante dei soci praticanti

Qualora i soci praticanti iscritti siano in numero superiore a dieci, essi possono eleggere, nell'ambito della propria categoria di soci, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore senza diritto di voto. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all'atto della cancellazione dal Registro dei Praticanti, oppure in caso di assenza senza giustificato motivo a tre riunioni del Consiglio Direttivo nel corso di un esercizio sociale. Egli decade comunque alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Verificandosi la decadenza, i soci praticanti provvedono alla nomina di un nuovo rappresentante.

ARTICOLO 18

La Commissione di studio

La Commissione di studio è incaricata di studiare i problemi e le questioni aventi contenuto professionale e di interesse per la categoria sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo, nonché di elaborare le relazioni. Essa é nominata dal Consiglio Direttivo che ne fissa il numero dei componenti oltre al membro del Consiglio Direttivo responsabile della Commissione. Se del caso designa sottocommissioni scegliendone i componenti tra gli iscritti e delegando per ciascuna un proprio membro a coordinare i lavori.

La commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l'approfondimento di particolari questioni culturali, professionali e di categoria.

Nell'ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti, demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di istituzione.

La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 14 e nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno.

Il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni è regolato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di quest'ultimo; esso eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di

controllo nell'ambito dell'Unione.

L'Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio che dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito dell'Unione e potrà essere scelto anche fra i soci aderenti.

Il Collegio agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente dai soci o da organi dell'Unione per dirimere qualunque controversia.

Le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed appellabili unicamente davanti al Collegio dei Probiviri dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Se viene meno un membro del Collegio dei Probiviri, i membri ancora in carica provvedono alla sua sostituzione mediante cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla prima occasione utile; il Proboviro cooptato durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio. Se viene meno il Presidente del Collegio, al suo posto subentra il Proboviro più anziano di età.

Qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a 25, l'Assemblea ha la facoltà di nominare, in luogo dell'organo collegiale, un Proboviro unico con le medesime funzioni e gli stessi poteri attribuiti al Collegio.

TITOLO IV

Patrimonio, entrate e rendiconto

ARTICOLO 20

Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione si compone;

- a. dei beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Unione;
- b. di eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale;
- c. di eventuali erogazioni, donazioni e liberalità.

ARTICOLO 21

Entrate

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a. dalle quote sociali
- b. dalle contribuzioni volontarie e straordinarie;
- c. da qualsiasi altro provento derivante dall'attività sociale.

ARTICOLO 22

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

Rendiconto annuale

Entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale il Tesoriere predispose il rendiconto annuale da cui deve risultare l'andamento economico e finanziario della gestione, il risultato conseguito e la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio. Il rendiconto viene esaminato e ratificato dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'Assemblea Generale per l'approvazione a norma dell'articolo 13.

ARTICOLO 24

Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e del patrimonio

E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V
Disposizioni finali

ARTICOLO 25

Divieto di propaganda politica o religiosa

Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno dell'Unione è vietata.

ARTICOLO 26

Scioglimento dell'Unione

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci con il voto favorevole di non meno di due terzi dei soci aventi diritto di voto più uno; l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662; nel rispetto di questi vincoli, la scelta sulla devoluzione del patrimonio è riservata all'Assemblea generale.

In deroga all'articolo 27, la modifica del presente articolo richiede la stessa maggioranza prevista al primo comma per deliberare lo scioglimento dell'Unione.

ARTICOLO 27

Modifiche statutarie

Le clausole del presente statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea generale convocata a tale scopo.

Salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 26, la deliberazione sarà valida se riporterà il voto favorevole di almeno un terzo dei soci effettivi iscritti ed aventi diritto di voto più uno, a meno di migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti.

Tuttavia il Consiglio Direttivo è abilitato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, affinché alcuna delle prescrizioni del presente statuto non sia in contrasto o difforme dal contenuto dello Statuto dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili attuale o successivo; è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, apportare con propria delibera quelle modifiche o integrazioni richieste da norme di legge imperative oppure necessarie per fruire di particolari benefici previsti da disposizioni vigenti, a condizione che non vengano modificati in alcun senso i diritti e gli obblighi soggettivi propri di ciascuna categoria di soci.

In ogni caso le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo devono essere ratificate dalla prima Assemblea utile.

ARTICOLO 28

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.